CLXVIII. SEDUTA

SABATO 12 MARZO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5941

Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione) 5942

Disegno di legge: «Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile» (139) (Rinvio dell'approvazione):

LEPORE 5948
PRESIDENTE 5948
AZARA 5948
COSATTINI 5948
DE LUCA 5949
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5949
ROMANO Antonio 5950
D'INCÀ 5951

Disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (Seguito della discussione):

ZOTTA 5951
AZARA . . . 5952, 5953, 5954, 5955, 5958, 5960, 5961, 5964
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5952, 5953, 5955, 5957, 5959, 5960, 5963
BOSCO . 5954, 5955, 5957, 5958, 5959, 5960, 5964
PERSICO, *relatore* 5954, 5956, 5962
BERTONE 5955, 5960, 5963
GAVINA 5955, 5964
OGGIANO 5956, 5957
DE LUCA 5960
JANNUZZI 5961
CONCI 5962

Interrogazioni:

(Annunzio) 5965

(Svolgimento):

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5942
PALERMO 5942
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . *Pag.* 5943, 5944, 5946, 5947
VACCARO 5943
ROMANO Antonio 5944
MOLINELLI 5945
MENOTTI 5946

Relazione (Presentazione) 5941

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Picchiotti per giorni 15; Silvestrini per giorni 1; Tessitori per giorni 5. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gava ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio » (100).

La relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Pieraccini, Caporali, Alberti Giuseppe, Bibolotti, Boccassi, Carmagnola, Cavallera, Cermenati, Cortese, Cosattini, Filippini, Giua, Rubinacci, Samek Lodovici, Silvestrini, Talarico, Traina, Varaldo e Zanardi hanno presentato un disegno di legge concernente la richiesta allo Stato di provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Palermo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro «per sapere per quali motivi non è stato ancora corrisposto ai grandi invalidi di guerra l'assegno natalizio, malgrado l'impegno assunto con i rappresentanti dell'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvestiti, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per rispondere a questa interrogazione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È stato stabilito un assegno da corrispondersi ai grandi invalidi di guerra, ma evidentemente non può essere pagato se non dopo l'approvazione del disegno di legge. In funzione di questo il Consiglio dei Ministri ha già preso in esame il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per dichiarare se è soddisfatto.

PALERMO. Io debbo rivolgere vive rimostranze al Governo per il modo con cui tratta la questione dei mutilati ed invalidi di guerra. In data 16 dicembre il gruppo parlamentare dei mutilati ed invalidi di guerra accompagnò dall'onorevole De Gasperi i dirigenti centrali dell'Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra. In quella occasione il Presidente del Consiglio prese impegno di dare ai grandi invalidi *una tantum* un assegno natalizio, e ciò in compenso alle scarse pensioni che i mutilati di guerra finora percepiscono. Ora, domando alla sensibilità del Governo: se il Presidente del Consiglio ha sentito il bisogno di andare incontro alle necessità dei grandi invalidi con un assegno natalizio, perchè fino a questo momento non si è proceduto ancora alla liquidazione di questo assegno? Io sono convinto che il Governo darà codesto assegno, ma debbo protestare contro il sistema che si adopera contro i mutilati ed invalidi di guerra. Costoro non possono e non debbono essere trattati alla stregua delle cose di ordinaria amministrazione; essi hanno diritto di pretendere, sia dal Paese che dal Governo, il giusto riconoscimento dei loro diritti. E colgo l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Governo del senso di malcontento che esiste nei mutilati ed invalidi di guerra. Essi sono stanchi di tutti questi cavilli burocratici. Vi è una legge, per esempio, quella sul collocamento, che non è ancora stata portata dinanzi al Consiglio dei Ministri malgrado che il Ministro Fanfani, in data 7 aprile 1948, in piena campagna elettorale, avesse telegrafato all'Associazione dando le più ampie assicurazioni sulla sollecita promulgazione di essa.

Che cosa si è fatto per la riforma delle pensioni? Nulla fino a questo momento. Ma vi è un altro fatto su cui richiamo l'attenzione del Senato, fatto che io ritengo veramente grave e tale da meritare giustamente il risentimento dei mutilati. Vi è un disegno di legge da me presentato al Senato fin dal giugno 1948, con il quale si chiede una modifica all'articolo 12 della legge 8 aprile che blocca le assunzioni, e ciò in aperta violazione della legge del 1921, legge Labriola, che garantisce invece l'occupazione obbligatoria dei mutilati. Orbene, fino a questo momento, malgrado che per questo progetto di legge fosse stata approvata la procedura di urgenza, per intralci della Presidenza del Consiglio, che ha voluto fare delle statistiche, per intralci del Ministero del tesoro, che ha voluto farne delle altre, non si è potuto ancora portare all'esame del Senato il progetto in parola. Ecco perchè io nel concludere, dichiarandomi non soddisfatto delle spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario di Stato, debbo pregarlo ancora una volta di pensare che il problema dei mutilati di guerra è un

problema del quale ci siamo molte volte interessati e in questo ramo del Parlamento e nell'altro; è un problema che il Governo deve sentire nella sua coscienza il dovere di affrontare e di risolvere, perchè fino a quando il Governo non avrà risolto un problema di questa importanza morale, di questa urgenza, vorrei dire, veramente doverosa verso codesti nostri benemeriti cittadini, fino a quando il Governo non avrà fatto questo, dimostrerà di non avere sensibilità per i valori morali del nostro Paese, senza i quali – lo ricordi il Governo – non si può procedere a nessuna ricostruzione nè morale nè materiale.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Vaccaro al Ministro dei lavori pubblici «per sapere per quali ragioni sono stati sospesi i lavori dell'acquedotto di Camigliatello e quelli dell'edificio scolastico di Spezzano della Sila».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il progetto per la costruzione dell'acquedotto di Camigliatello prevede la complessiva spesa di milioni 24 e 570 mila lire.

Di tale elaborato, con i fondi messi a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro per la esecuzione di opere di pertinenza degli enti locali, è stato finanziato uno stralcio di 3 milioni i cui lavori sono stati già eseguiti. Mancando la possibilità di finanziare la residua spesa di 21 milioni e 570 mila lire, i lavori si sono necessariamente dovuti sospendere.

Si è venuti però nella determinazione di trasmettere il progetto stesso all'Opera per la valorizzazione della Sila, che provvederà al finanziamento del secondo lotto, dato che la frazione di Camigliatello è frequentato luogo di villeggiatura. Per quanto riguarda la riparazione dei danni arrecati dalla guerra all'edificio scolastico del Comune di Spezzano della Sila, informo l'onorevole interrogante che nel programma di utilizzazione dei fondi del bilancio del corrente esercizio, era già stata, per tali lavori, accantonata la somma di 3 milioni. Redatto il progetto relativo che è risultato di importo leggermente inferiore, è stata disposta la gara per l'appalto dell'opera, ed è in corso l'impegno definitivo della spesa per la costruzione dell'edificio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro per dichiarare se è soddisfatto.

VACCARO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle notizie che mi ha dato e gli raccomando di interessarsi vivamente perchè l'acquedotto di Camigliatello venga fatto al più presto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È ormai uscito dalla nostra competenza perchè è l'Opera per la valorizzazione della Sila che vi deve provvedere, ed essa lo farà certamente.

VACCARO. L'Opera della Sila certamente non lo farà, onorevole Sottosegretario, in quanto non ha avuto i mezzi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No; ha i fondi E. R. P. della agricoltura. La richiesta, del resto, è partita dall'Opera che senza dubbio vi provvederà.

VACCARO. Io starò a vedere che cosa avverrà e se costretto disturberò nuovamente l'onorevole Sottosegretario. Resto soddisfatto per le notizie che mi dà in merito alla scuola che si sta costruendo a Spezzano della Sila.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la interrogazione dell'onorevole Romano Antonio al Ministro dei lavori pubblici «per conoscere il motivo per cui non si provvede alla costruzionne di un edificio scolastico nel Comune di Caronia, dove una popolazione scolastica di 600 alunni ha a disposizione solo quattro aule scolastiche essendo state dichiarate pericolanti le altre tre».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Io dovrei rispondere molto succintamente all'onorevole Romano, dato un po' anche – mi consenta – il tono della interrogazione. che dice: «per conoscere il motivo per cui non si provvede alla costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Caronia . . . », dichiarandogli che all'edificio scolastico del Comune di Caronia non deve provvedere il Ministero dei lavori pubblici, per cui la interrogazione non avrebbe ragione di essere, giacchè l'onorevole interrogante sa certamente

che la costruzione degli edifici scolastici è materia di competenza dei Comuni e non del Ministero dei lavori pubblici. Di competenza, dico, dei Comuni, che, a norma delle disposizioni vigenti possono chiedere al Ministero un sussidio o un concorso nel pagamento degli interessi per il mutuo che andrebbero a contrarre per la esecuzione dell'opera.

Detto questo, non avrei altro da aggiungere se non questo: che è all'esame del Parlamento, come l'onorevole interrogante certamente sa, un disegno di legge che regola definitivamente tutta la materia delle opere di competenza degli Enti locali, prevedendo un concorso dello Stato abbastanza notevole; e c'è da augurarsi che, sulla base di questo disegno di legge, quando sarà diventato legge, il Comune di Caronia possa far fronte a queste necessità e a questo suo dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario, è esatto giuridicamente quello che ella ha detto, ma è anche vero che il Comune di Caronia da anni, e si può dire quasi dalla unità d'Italia, sta implorando un edificio scolastico e non ha potuto trovare nessun conforto nè nelle Autorità provinciali, nè in quelle centrali. Detto Comune ha fatto presente la dolorosa situazione in cui si trova poichè vi sono appena sei aule scolastiche, di cui due crollate e quattro che non si possono chiamare aule, mentre vi è una popolazione di 600 alunni, che si alternano in questi quattro piccoli ambienti. Caronia ha una popolazione di 6 mila abitanti, sperduta tra i boschi, e ha dato il nome a quella catena di monti che si chiamano Caronie o Nebrodi. Ebbene, questa popolazione ancora oggi, 1949, non riesce ad avere il suo edificio scolastico. Ricordo la vecchia frase rivolta da un parlamentare del sud al Ministro dell'istruzione Credaro: «Voi siete dell'estremo Nord e io sono dell'estremo Sud», e si parlava appunto allora di edifici scolastici che si costruivano solo nelle regioni settentrionali e si dimenticava l'analfabetismo che affligge il sud. In Sicilia non si può combattere l'analfabetismo se non creando l'edificio scolastico, cioè l'ambiente scolastico. Ora, la legge, cui si è fatto cenno dall'onorevole Sottosegretario, si vari pure ma si venga incontro a questi Comuni che hanno bisogno di aule scolastiche perchè solo così si può combattere seriamente l'analfabetismo.

Vi sono delle scuole che sono nei pagliai; ebbene l'insegnamento non si può svolgere nei pagliai. Bisogna che il Governo ci venga in aiuto e che non si facciano delle sottigliezze giuridiche ma si vada incontro ai veri bisogni di quella terra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Molinelli al Ministro dei lavori pubblici «per conoscere quali criteri siano stati seguìti dal Provveditore alle Opere pubbliche delle Marche e dal Prefetto della provincia di Ancona nella distribuzione delle somme stanziate sul fondo assegnato per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel procedere alla ripartizione delle somme assegnate alla regione marchigiana sul fondo stanziato per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti a sollievo della disoccupazione, con la legge 29 dicembre 1948, n. 1522, il Provveditore alle Opere pubbliche di Ancona, in base anche ai criteri stabiliti dalla legge stessa, ha innanzi tutto tenuto conto della necessità, ed anche un po' dell'obbligo, di portare a compimento il maggior numero possibile di opere e di costruzioni che erano rimaste sospese per mancanza di finanziamento. Prima esigenza da affrontare era quella del completamento delle opere sospese, e non si può non convenire sulla utilità di questo criterio. D'altra parte, il Provveditore ha tenuto presente nel distribuire le somme a sua disposizione anche il numero dei disoccupati delle varie località quale risultava dalle statistiche fornitegli dal Prefetto della provincia, e un criterio di non polverizzare eccessivamente i limitati fondi in un numero troppo grande di opere, per cui nessuno avrebbe finito per sentirne il beneficio. Posso dire all'onorevole interrogante che per la provincia di Ancona su 23 opere programmate con i fondi assegnati, solo 5 si riferiscono ad opere

nuove, ivi comprese anche case per i senza tetto per il Comune di Ancona, le quali opere non dovremmo considerare come opere nuove, perchè praticamente sono opere da completare. Le altre 18 opere sono tutte completamento di opere già iniziate. Circa la somma alla quale fa riferimento l'onorevole Molinelli posso dire che un terzo è stato destinato ad opere nuove e due terzi a completamento di opere già iniziate. Se poi l'onorevole Molinelli tiene presente che due terzi di quel terzo sono per case ai senza tetto, vedrà che all'opera nuova praticamente è stata riservata una cifra molto piccola.

MOLINELLI. Mi vuol dire se c'è nessun stanziamento a favore del Comune di Chiaravalle?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No, nessuno stanziamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Molinelli per dichiarare se è soddisfatto.

MOLINELLI. Noi assistiamo spesso in quest'Aula allo spettacolo di una giostra nella quale l'onorevole Marazza si presta a fare la parte del saraceno tra l'opposizione e l'onorevole Scelba. L'onorevole Camangi che si assume oggi tale ruolo è fuori causa in questa mia interrogazione, che, d'altronde, è superata. La interrogazione aveva una sua ragione di essere due mesi, fa quando è stata presentata; ad opere iniziate ed anche ultimate non varrebbe più la pena di parlarne se il motivo che la ha ispirata non fosse di un'altra natura; a meno che il Sottosegretario non voglia come *alter ego*, del Ministro condividere anche la sua *fors a mentis*, egli non potrebbe dare una risposta soddisfacente perchè l'interrogazione non verte tanto sulla ripartizione materiale dei fondi quanto sul criterio della ripartizione.

Ho domandato all'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici se c'è alcuna somma stanziata per il Comune di Chiaravalle, e ciò perchè il Comune di Chiaravalle, che è secondo nella percentuale dei Comuni disastrati nella provincia di Ancona e terzo per l'entità dei danni subìti, non ha ricevuto nemmeno un soldo sui 225 milioni distribuiti nella Provincia, mentre il Comune di Ancona, anche esso disastrato e duramente colpito, ha avuto non solo somme per i lavori in corso, ma ha avuto anche 50 milioni per costruzione di case popolari. Io non contesto il bisogno – anzi la fame – che il Comune di Ancona ha di case, ma è il criterio di proporzionalità che non è stato rispettato, e ciò perchè a Chiaravalle c'è un'Amministrazione social-comunista mentre in Ancona vi è un'Amministrazione clerico-repubblicana.

È questo un criterio politico abituale, purtroppo, nella ripartizione dei fondi destinati ai lavori pubblici e seguito sotto la direzione personale del Ministro e non del Sottosegretario per i lavori pubblici. È questo criterio che io volevo biasimare ed aggiungo anche che è nelle abitudini del Ministro, e non del Sottosegretario, l'annunciare le somme con telegramma particolare e diretto non alle Autorità costituite ma alle sezioni della democrazia cristiana ed ai parroci dei singoli paesi.

Era dunque il criterio del Ministro e non del Sottosegretario quello cui io volevo riferirmi.

Ma c'è un punto sul quale il Sottosegretario deve darmi una risposta. Quando un membro del Parlamento si rivolge al rappresentante del Governo nella Provincia per chiedere come sono stati distribuiti i fondi, il Prefetto compie opera di cortesia nel presentare i dati della distribuzione oppure compie un'opera cui è vincolato da parte del Governo, oppure non può mostrare i dati stessi?

Io li ho chiesti invano varie volte al Prefetto.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Poteva rivolgersi al Ministero ed avrebbe avuto la risposta ad ogni domanda.

MOLINELLI. Mi sono rivolto a lei con questa interrogazione e mi sono rivolto al Prefetto come hanno fatto anche altri parlamentari della Provincia. Ma non ci è stato risposto perchè non si voleva far sapere il criterio di ripartizione dei fondi.

Per questa ragione non sono soddisfatto, non tanto della sua attuale risposta quanto del criterio usato dal Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Menotti al Ministro dei lavori pubblici «per sapere se non ritenga sia ormai tempo di provvedere, in base alle disposizioni vigenti e con misura speciale, al finanziamento del primo lotto almeno dell'acquedotto di Suzzara (provincia di Mantova), dall'in-

terrogante e da altri parlamentari ripetutamente sollecitato, il cui progetto è già approvato e la relativa pratica istruita, opera pubblica assolutamente inderogabile, giudicata urgente dai sanitari e che la popolazione di quella cittadina industriale attende impaziente da decenni, giacchè ogni anno l'acqua inquinata del sottosuolo suzzarese provoca epidemie di tifo con vittime umane».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Al senatore Menotti dovrei rispondere presso a poco negli stessi termini che ho usato con il senatore Romano, facendo quella premessa che ormai faccio abitualmente, che cioè si tratta di un'opera che non è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, bensì dei Comuni o del Comune interessato. Dovrei ripetere che anche per questo genere di opere, in base alle disposizioni vigenti, i Comuni interessati possono chiedere un concorso negli interessi del mutuo al Ministero o un sussidio che comunque sarebbe di portata molto limitata. E questo a norma delle leggi vigenti del 1911 e del 1917. Posso aggiungere anche, come ho detto all'onorevole Romano, che è all'esame del Parlamento un disegno di legge che contempla tutta questa materia e tenta di regolare in una maniera più efficace ed efficiente gli effetti del concorso che lo Stato darà, se il disegno di legge diventerà legge, ai Comuni interessati. Detto questo, non avrei altro da aggiungere. Stabilito quindi che non essendo questo compito di istituto dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la interrogazione non avrebbe ragione di sussistere.

Posso aggiungere, prevedendo quello che mi dirà l'onorevole Menotti nella sua replica, che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe avuto la possibilità di intervenire, sia pure in via eccezionale, sostituendosi ai Comuni interessati con i fondi a sollievo della disoccupazione, ma debbo far rilevare all'onorevole Menotti che si tratta di un'opera per cui occorrerebbero circa dai 90 ai 100 milioni e che pertanto non poteva essere finanziata con i limitatissimi fondi a sollievo della disoccupazione per i quali i criteri di uso sono stati stabiliti dalla legge – e ne ho parlato poco fa con l'onorevole Molinelli – e che sono distribuiti in modo da far fronte a varie esigenze, cosa che sarebbe stata quasi impossibile, se si fosse affrontata una opera di questa portata con quei fondi assai limitati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menotti per dichiarare se è soddisfatto.

MENOTTI. Onorevole Sottosegretario, può darsi che io non conosca tutte le disposizioni di legge vigenti, di cui ella ha parlato. Se però le sue dichiarazioni su questo problema siano soddisfacenti, non lo dirò io, ma lascio la risposta ai cittadini interessati. Non è, onorevole Sottosegretario, una minuzia che ho voluto portare qui in Senato. Si tratta di una cittadina di notevole importanza, con diciottomila abitanti, con cinque stabilimenti, un importante centro di studi medi. Da troppo lungo tempo la cittadinanza è tormentata da questo annoso problema. Io mi ricordo quand'ero ragazzo, che si parlava anche allora dell'acquedotto di Suzzara. Altri paesi intorno, invece, certo non più importanti, come Luzzara, Ostiglia, ecc. hanno il loro acquedotto già da un pezzo.

Le Autorità promisero numerose volte a Suzzara il concorso finanziario dello Stato per la costruzione dell'acquedotto. Nel 1935 – per non parlare che dei più recenti – un progetto fu approvato; nel 1937 è stato riapprovato dopo un controllo sanitario e riconosciuto urgente per ragioni igieniche; dopo la guerra, nel 1946, e ancora nel 1947, è stato accolto il progetto, la cui spesa però da 41 milioni nel 1946 è passata a 142 milioni per la svalutazione della moneta. Poi questo progetto completo, ma troppo oneroso, è stato modificato nel senso di poter far qualcosa subito. Si è rinunciato, d'accordo con le autorità governative, con il Genio civile, con il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il suo collaboratore, onorevole Sottosegretario, ing. Visentini, all'intero stanziamento riducendolo ad uno stralcio per l'importo di 60 milioni. Poi si è fatto un passo ancora con un ulteriore stralcio dallo stralcio.

La popolazione suzzarese domanda ora di attuare un primo lotto per la modesta somma di soli 30 milioni, e non 90 come ella ha detto,

purchè venga portata a Suzzara l'acqua potabile con alcune fontanelle in qualche parte della città. Si ha quotidianamente uno spettacolo originale a Suzzara, in questo centro industriale pr gredito: noi vediamo l'autocisterna dei vigili del fuoco giungere in città e subito gli operai e le loro famiglie si mettono in fila, con fiaschi e bottiglie, per prendere un litro o due di acqua per poterne bere senza rimanerne infettati.

Vi sono delle ragioni serie, dovute anche alle condizioni del sottosuolo, all'assenza di una rete di fognature: a Suzzara si verificano ogni anno numerosi casi di tifo, di paratifo e di dissenteria.

Vi è questa situazione contraddittoria a Suzzara: per esempio, recentemente un esercizio pubblico appartenente alle Ferrovie dello Stato, il caffè-ristorante della stazione, doveva rinnovare la licenza di esercizio e, per tale licenza, occorreva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria. Ebbene, l'ufficiale sanitario, un funzionario dello Stato, il quale ha esaminato le acque, ha negato la licenza di continuazione dell'esercizio perchè le acque non sono potabili e quindi non possono essere consumate. Perciò ogni qualvolta ci sarà da rinnovare le licenze di pubblici esercizi, è legittimo supporre che l'autorizzazione verrà negata perchè l'acqua è imbevibile. Questa è l'intollerabile situazione della cittadina di Suzzara.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vi sono 2.000 Comuni in Italia in queste condizioni, purtroppo.

MENOTTI. Tanto peggio, onorevole Sottosegretario; vadano le mie insistenze anche a favore degli altri 1.999 Comuni. Io ho qui tutta una documentazione, che lei può consultare perchè forse non ne possiede una così dettagliata. A Suzzara è impossibile andare avanti in queste condizioni. Noi abbiamo avuto parecchie promesse, ne abbiamo discusso e ridiscusso, e ancora ultimamente io intervenni presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Abbiamo avuto nel novembre scorso dal Magistrato delle acque di Venezia la promessa verbale e l'impegno scritto con lettera inviata al Prefetto, di un intervento delle finanze dello Stato per costruire il primo lotto dell'acquedotto; la lettera sta presso il Prefetto di Mantova.

Il Magistrato si è poi rimangiata questa promessa. Ma non è possibile procedere in questo modo! I cittadini suzzaresi reclamano e ragionano così: «noi diamo all'Erario, alle finanze dello Stato 200 milioni all'anno di imposte. E allora lo Stato ci aiuti in qualche modo! Fateci fare il primo lotto, poi continueremo noi da soli». Come vede, è la logica stringente del buonsenso popolare.

La città di Suzzara è stata già truffata nel tempo fascista, in quanto aveva versato il necessario e poi il danaro è scomparso.

Io insisto, onorevole Sottosegretario, perchè o servendovi delle disposizioni vigenti, o con misure speciali, voi vi rendiate conto dell'urgenza del vostro intervento per risolvere questo serio problema. Non è possibile prorogarlo ancora.

Io so che voi del Governo siete ora . . . «in tutt'altre faccende affaccendati». Ma io vorrei che questa mia interrogazione non fosse come tutte le interrogazioni, che, dopo risposta e replica, lasciano il tempo che trovano. Io vorrei che lei mi desse una risposta precisa, perchè io desidero informare i cittadini che mi hanno incaricato di questo intervento. È possibile o no che lei in qualche modo prometta, per poi mantenere, un intervento dello Stato? Se non lo può fare noi seguiremo qualche altra strada, ma ce lo dica. È un'opera igienica urgente, seguiremo forse la via del concorso del Ministero dell'interno. Ma ce lo dica una buona volta! Ella fa cenni di diniego. Dica che non vuole o non può dare niente, che non darà niente! Io attendo da lei una breve replica, anche un solo monosillabo: deve dire un sì od un no.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Io debbo fare una replica ripetendo praticamente quello che ho detto poco fa. Premesso che l'opera non è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, premesso che in via eccezionale, come l'onorevole interrogante sa, non si può intervenire se non in quei casi che si sono verificati – e di cui se ne è verificato uno, solo poco tempo fa – di stanziamento di fondi speciali per opere a sollievo della disoccupazione, con i quali fondi

soltanto, il Ministero può andare a sostituirsi ai Comuni obbligati a queste opere, l'onorevole interrogante vede subito che io non posso dargli nessuna assicurazione di questo genere, dato che fondi di tale natura non ce ne sono più. D'altra parte io posso invece dire all'onorevole interrogante che appunto in considerazione della vastità del problema che abbiamo ereditato dal passato regime, intendendo per passato regime non soltanto il fascismo, il problema cioè, al quale mi riferivo poco fa interrompendola, di avere in Italia, per quanto riguarda gli acquedotti, 2.000 Comuni che si trovano nelle condizioni di Suzzara ed anche peggio, si è predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, con il quale si è tentato di impostare le cose in modo da dare ai Comuni che ne abbiano là buona volontà il massimo possibile di contributi da parte dello Stato. Non appena questo disegno di legge sarà diventato legge il Comune di Suzzara, facendo però un piccolo sforzo di buona volontà da parte sua, potrà affrontare il problema e mi auguro che tutti i 2.000 Comuni italiani che si trovano purtroppo in queste condizioni possano riuscire a fare lo stesso.

Rinvio dell'approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile » (139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile ».

Dichiaro aperta la discussione.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Onorevole Presidente, desidererei dalla sua cortesia che si acclarasse che la relazione a questo disegno di legge è stata distribuita solo ieri mattina, e debbo pregare, dopo che tale circostanza sia stata accertata, che si addivenga al rinvio della discussione. Non è possibile una discussione in contrasto con l'articolo 32 del Regolamento, che prevede che la relazione deve essere distribuita ai senatori, per l'esame, almeno due giorni prima.

PRESIDENTE. È indubbio che la relazione non è stata presentata 48 ore prima. Posso però giustificare l'operato della Presidenza. Già nella seduta di giovedì 10 marzo ho comunicato al Senato che il senatore Varriale aveva presentato, a nome della seconda Commissione, la relazione su questo disegno di legge ed ho avvertito che la discussione sarebbe stata messa all'ordine del giorno della seduta di sabato prossimo. Quindi il Senato era avvertito che si procedeva in maniera eccezionale. Ieri sera infatti venne posta all'ordine del giorno della seduta di oggi.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Vorrei pregare il collega Lepore di rinunciare a questa eccezione procedurale, data la grande urgenza che c'è per l'approvazione al più presto di questo progetto.

Se la nuova legge non è pubblicata prima del 31 marzo, entrerà in vigore automaticamente il decreto 5 maggio 1948. Peggio ancora se si ritenesse che la mancanza di ratifica non facesse entrare in vigore il suddetto decreto legislativo, perchè allora rimarrebbe in vigore il Codice vigente con tutti gli inconvenienti che si è cercato di eliminare col progetto in esame. Questa è la ragione di grandissima urgenza per cui il progetto deve essere approvato senza indugio. Ma se il collega Lepore insiste nella sua eccezione, da parte della Commissione non c'è alcuna difficoltà che la discussione sia rinviata, però alla prossima seduta.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi associo alla proposta del collega Lepore di rinviare la discussione. Faccio notare che non vi è nessuna urgenza perchè il progetto sia approvato. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 47 proposto dalla Commissione, dà facoltà al Governo di emanare disposizioni di attuazione e stabilisce che l'entrata in vigore della nuova legge decorrerà dal mese successivo alla pubblicazione delle dette disposizioni. (*Interruzione dell'onorevole Azara*).

Ciò dimostra che non vi è nessuna urgenza che precipitiamo una discussione in una materia importantissima, sulla quale si sono appa-

lesate gravi riserve nello stesso seno della Commissione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA, Onorevole presidente, onorevoli colleghi, io mi associo alla proposta del senatore Lepore, per un altra ragione che traggo dalla stessa relazione e che mi permetto di sottoporre al Senato. La relazione dell'ultima parte dice: « Se entro il 31 marzo prossimo venturo sarà stato possibile pubblicare la legge di ratifica, non occorrerà ulteriormente occuparsi del termine finale contenuto nella legge di proroga sopra indicata, essendo il decreto, di cui essa sospende l'applicazione, assorbito e sostituito dalla legge di ratifica ». È una ipotesi pura e semplice che evidentemente non si potrà verificare, tanto è vero che il relatore prudentemente aggiunge: « Altrimenti sarà necessario che entro la già indicata data del 31 marzo si provveda, con ulteriore intervento legislativo, a prolungare ulteriormente il termine ». Ora, questa legge, anche se sarà approvata dal Senato, dovrà passare alla Camera prima del 31 marzo. Il che è ben difficile, tanto da doversi concludere che non si arriverà quasi sicuramente in tempo. Quindi il provvedimento legislativo di proroga si imporrà, anche per la ragione cui ha accennato il collega Cosattini. Se il Governo si prende, del resto, sei mesi di tempo per far diventare applicabile questa legge, tutta l'urgenza che si dice, e che è in contrasto aperto con l'importanza fondamentale del disegno di legge, mi pare che non sussista. E questa è l'a tra ragione che mi induce a pregare il Senato di voler approvare la proposta del senatore Lepore.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io, come Ministro della giustizia, sono a disposizione del Senato e s'intende che se il Senato non vuol discutere oggi circa questo provvedimento, io mi rimetto a quello che il Senato deciderà. Ma al tempo stesso, ho il dovere di richiamare l'attenzione del Senato sulle conseguenze di questo rinvio, perchè il disegno di legge, o per lo meno il decreto legislativo presentato e approvato il 5 maggio 1948, non aveva lo scopo di capovolgere il Codice di rito entrato in vigore del 1942, perchè non poteva farlo e non era nelle sue intenzioni farlo. La stessa Commissione chiamata per rivedere e revisionare il Codice di procedura civile si è fermata di fronte a questa situazione, nel senso che un Codice il quale si è formato attraverso tutta una elaborazione scientifica e una lunga esperienza non può essere modificato da un giorno all'altro, appunto per quelle discussioni e divergenze che implicano tutto il sistema di un Codice fondamentale. Lo scopo di questo disegno di legge è stato quello di venire incontro ai desideri del Foro, manifestati specialmente nel Congresso di Firenze e ripetutamente attraverso i componenti della Costituente, di correggere o introdurre alcune modifiche al Codice di rito, lasciandolo nelle sue grandi linee, come il relatore ha detto, tale e quale, in quanto che per il periodo storico in cui esso si svolse, per le difficoltà attraversate dalla giustizia, non ha potuto dare risultati tali che possano formare oggetto di osservazioni per una modifica radicale. Ora quelle piccole e grandi esigenze, che enumerate da parte del relatore, sono state fatte pesenti dal Foro ed in questa maniera fu avviato il decreto del 5 maggio, il quale sarebbe già entrato in vigore, con una legge particolare fatta appunto per dar tempo alla Commissione di introdurre alcuni emendamenti. Questa legge ormai ha spostato il termine sino al 1° aprile 1949; di conseguenza se il Senato non approva questo disegno di legge con gli emendamenti apportati dalla Commissione, entra in vigore col 1° aprile il decreto legislativo del 5 maggio 1948 con quelle conseguenze gravi che è bene ricordare. Il Senato deve tener presente che il Governo per ogni legge di questo genere ed ogni modifica, anche parziale, che si introduce in un sistema di rito deve emanare delle norme di attuazione. Queste norme non sono state finora emanate appunto in attesa di questi nuovi provvedimenti che si dovevano prendere e anche perchè, d'accordo con la Commissione, si era stabilito che il termine di questo disegno di legge invece di essere ad epoca fissa – per esempio ad un mese dalla pubblicazione – fosse di 30 giorni dopo la pubblicazione delle norme di attuazione. In questa maniera si era creduto, d'accordo fra

il Governo e la Commissione, di superare questa difficoltà di termini perchè, considerato che il Codice di procedura civile è di grande importanza, in quanto su di esso si basano tutta l'attività giurisdizionale dello Stato e l'attività dei cittadini, è necessario che non ci siano dubbi su quello che possano essere e il Codice e le modifiche da apportare.

Ora, onorevole senatore, io apprezzo la proposta sua e degli altri suoi colleghi, ma questo non significa che torniamo al Codice di rito sommario . . .

LEPORE. Noi abbiamo il diritto per lo meno di fare delle dichiarazioni e le faremo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* I Codici non sono stati mai cambiati da una discussione in un'assemblea legislativa; i Codici sono l'opera, diciamo così, di pazienza certosina fatta da Commissioni, perchè delle piccole interferenze, delle piccole disarmonie fra un articolo e l'altro possono produrre delle conseguenze gravissime.

LEPORE. Ci sono già e gravissime.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Nel sistema dei Codici, in generale, prescindendo da questa situazione, le assemblee legislative hanno sempre discusso gli indirizzi generali degli istituti, per cui il compito da parte dei Parlamenti si trasforma nell'approvazione di un articolo unico che approva il Codice.

È impossibile che le assemblee possano discutere un Codice. In ogni modo qui non siamo in tema di discutere un Codice, ma siamo in tema di approvare alcune modifiche relativamente piccole e modeste, richieste dal Foro per agevolare il compito della giustizia. Non entro nel dettaglio ma basta indicare la linea generale. Ora, che cosa si vuole? Non si vuole fare niente? Allora rimaniamo con il Codice del 1942. Si vogliono invece introdurre le modifiche che noi abbiamo stabilito con il decreto 5 maggio 1948. Noi non facciamo una modificazione di fondo. Io non escludo, onorevoli senatori, che si possa discutere il problema di fondo, ma anche se vogliamo discuterlo, non è in questa occasione che dobbiamo farlo. Io dico: approviamo questo disegno di legge, e dopo, potremo fissare una discussione di fondo per vedere se il Parlamento intende dare un indirizzo diverso alla Commissione che è già nominata per lo studio del sistema generale del Codice. Questo è un anticipo; questi non sono che i risultati più concreti e tangibili che credo ben corrispondano ai princìpi generali che ispireranno le modifiche del Codice. Ma non introduciamo in questo piccolo disegno di legge, che ha una portata relativa per alcuni punti che discuteremo nel merito, la discussione fondamentale sul Codice del 1942, perchè entreremmo in una fase completamente diversa da quello che è l'argomento della legge presente. Quindi, se voi volete rimandare la discussione a martedì, rimandiamo pure; però vi faccio osservare che il pericolo è che noi, rimandando anche di qualche giorno, non riusciremo nel programma che ci siamo proposti, nell'interesse generale.

Se oggi noi approviamo questo disegno di legge forse si riuscirebbe, anzi certamente si riuscirebbe, a farlo approvare entro i termini, anche dall'altro ramo del Parlamento il quale è d'accordo. D'altra parte, questo disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione della Costituente: quindi non è una cosa improvvisata. Se l'altra Camera intende approvarlo prima del 31 marzo, noi avremo il tempo materiale di pubblicare questo disegno di legge e pubblicandolo viene spostato il termine. Esso dà la possibilità che l'entrata in vigore venga fatta dopo 30 giorni dalla emanazione delle norme di attuazione. Se non facciamo niente entro il 1° aprile, rimarremo senza norme di attuazione e senza modifiche. Ho voluto che il Senato si rendesse conto della vera situazione. Possiamo rimandare, ma purchè martedì venga fuori una decisione che renda possibile all'altro ramo del Parlamento di approvare il disegno di legge entro il termine. Prendo impegno di dare al Senato la possibilità di discutere il problema di fondo e tutto il sistema del Codice Codice per vedere se è possibile una riforma generale del Codice stesso. Ma questo è un problema a parte, che rientra nell'interesse generale che credo animi il Senato di voler migliorare il sistema del Codice del nostro Paese.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Io trovo esatta, come principio, la richiesta del collega Lepore, la quale però, anche accolta, sarà infruttuosa.

Ormai non vi è più tempo per nuovi esami del disegno di legge. Però vorrei prendere lo spunto da questo, chiamiamolo così, inconveniente, per richiamare l'attenzione del nostro illustre onorevole Presidente perchè vi sia un nuovo orientamento nell'ordine dei lavori.

Sento spesso da colleghi delle lagnanze, nel senso che vi è un certo disordine nei lavori. Noi dobbiamo svolgere una attività complessa in questa legislatura, perchè dobbiamo dare forma giuridica operante ai princìpi fissati dalla Carta costituzionale, ed è giusto che il Parlamento sia messo in condizione di sapere prima l'argomento che sarà portato in discussione, per controllare i precedenti legislativi e per prepararsi, altrimenti brancoleremo nel buio giuocando sulla improvvisazione, esercitandoci nella estemporaneità che non si addice alla difficile arte di legiferare. È quindi opportuno che la Giunta del Regolamento si riunisca per riesaminare gli articoli 39 e 52 del Regolamento e fare in maniera che il Parlamento abbia una guida precisa sullo sviluppo di quel complesso di disegni di legge di iniziativa parlamentare e di iniziativa governativa. Diamo la possibilità ai senatori di eseguire con coscienza il mandato parlamentare, consentendo uno spazio di tempo sufficiente ed indispensabile tra l'annunzio del disegno di legge e la sua discussione. È vero che i disegni di legge vengono distribuiti prima, ma è altresì vero che non è possibile indovinare a quale disegno di legge verrà data la precedenza. Onde la necessità che l'annunzio preceda di almeno cinque giorni la discussione.

PRESIDENTE. La Presidenza fa notare che tutti i disegni di legge vanno prima alle Commissioni e che i lavori delle Commissioni sono resi pubblici mediante un'appendice al resoconto sommario, in maniera che tutti i senatori sappiano già come si sviluppano i lavori presso le Commissioni. Quando poi i disegni di legge vengono in Assemblea, il Regolamento prescrive che intercorrano 48 ore di tempo tra la presentazione della relazione e la discussione in Aula. Si dà così modo ai senatori che si interessano a determinate questioni di seguire i lavori presso la competente Commissione e di poter leggere poi nelle 48 ore la relazione presentata.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Volevo solo osservare che è opportuno rimandare a martedì la seduta, sia pur cercando di andare incontro alle esigenze prospettate dal Ministro. Il Ministro ha avuto però una espressione preoccupante quando ha dichiarato che i piccoli emendamenti alla legge del 1940 rappresentano un anticipo della riforma; guai se così fosse! Proporrei pertanto di rimandare la seduta a martedì, però senza il vincolo stabilito, che ci si debba cioè limitare ad una semplice dichiarazione di voto. Ciò sarebbe inopportuno perchè vi è qualche cosa di importante e di anomalo in questi emendamenti, ad esempio, per quanto riguarda la citazione ad udienza fissa. Sarà quindi opportuno che ci sia libertà di discussione.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che, nella seduta del 19 dicembre scorso, l'Assemblea approvò la proposta del senatore Bisori di deferire l'esame di questo disegno di legge alla seconda Commissione riservando al Senato l'approvazione finale del provvedimento con sole dichiarazioni di voto.

BISORI. Mi riservo di parlare qualora venisse attaccata la decisione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione la proposta di sospensiva del senatore Lepore, di rinviare cioè a martedì l'approvazione del disegno di legge in oggetto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi di rinviare a martedì il seguito della discussione del disegno di legge « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

Questo disegno di legge si trova al terzo punto dell'ordine del giorno di oggi e quindi era ragionevole pensare che non si sarebbe discusso nella seduta odierna.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che siamo all'articolo 29 che tratta dei conflitti di attribuzione.

Finora abbiamo discusso della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale: ci siamo attenuti cioè, come dovevamo, al terreno strettamente processuale. Adesso passiamo dal terreno processuale a quello costituzionale, perchè si tratta di discutere la competenza della Corte costituzionale. Noi, a torto o a ragione – e io dico a torto – facciamo questa disamina che è di una grande importanza, per cui io ritengo sia necessaria per lo meno la presenza di coloro che del problema si interessano, mentre sono assenti quasi tutti i presentatori di emendamenti su questo articolo. Credo infatti di esser presente soltanto io, mentre non vedo il senatore Schiavone, il quale ha presentato un emendamento sostitutivo; non vedo presente il senatore Conti, che ha presentato un emendamento soppressivo. Perciò vorrei richiamare l'attenzione della Assemblea su questo punto fondamentale che ha costituito oggetto di tormento nella passata legislazione e che ha attivato l'attenzione degli studiosi e dei parlamentari. Mi sembra che poterlo rabberciare in una rapidissima discussione di una mezz'ora, tra la disattenzione e la scarsezza numerica dei presenti, sia un mancare di rispetto alla preminenza ed al prestigio di questo alto consesso, cui una questione così elevata è stata presentata.

PRESIDENTE. Debbo anche io deplorare l'assenteismo degli onorevoli senatori, ma questo non è un motivo sufficiente per rinviare la discussione.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Vorrei fare una proposta conciliativa. Sostanzialmente i colleghi dichiarano che non sarebbero pronti alla discussione perchè non sono stati avvertiti o non hanno visto l'ordine del giorno, il che può capitare a tutti quanti. Come superare questa questione? Dobbiamo infatti lavorare e possiamo lavorare. Proporrei pertanto che si sospenda la discussione sull'articolo 29 e si vada avanti negli altri articoli dove non c'è quasi nessun emendamento e precisamente al capitolo 4° che riguarda i giudizi contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri.

GRASSI, *Ministro di Grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole senatore Azara, venendo incontro a quello che lei ha detto ed anche per venire incontro al senatore Zotta, proporrei di sospendere soltanto il 3° comma dell'articolo 29, poichè soltanto su questo sorge la questione, e di continuare negli altri articoli.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

PERSICO, *relatore.* La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Secondo quanto è stato testè deciso, passiamo alla discussione dei primi due commi dell'articolo 29, i quali sono del seguente tenore:

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi dei poteri in conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare quali siano i poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano ».

Il senatore Azara propone di modificare il primo comma dell'articolo nel seguente modo:

« La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso dell'organo supremo del potere ricorrente ».

PERSICO, *relatore.* La Commissione accetta l'emendamento del senatore Azara che è di pura forma.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io vorrei pregare il Presidente della Commissione di ascoltare le mie osservazioni. Io sono per il testo governativo approvato dalla Com-

missione, e vorrei pregare il senatore Azara di non insistere nel suo emendamento perchè può prestarsi ad equivoci rispetto a quella che è la possibilità di sviluppo, domani, degli organi dei poteri in conflitto dinanzi alla Corte costituzionale.

Voglio addurre subito un esempio. Se domani dovesse essere sollevata una questione dal potere esecutivo, potrebbe venire il dubbio se il potere esecutivo è il Governo o è il Capo dello Stato. In ogni modo, ci possono essere anche altri organi costituzionali, dei quali è molto difficile stabilire quale possa essere il supremo. Io preferisco lasciare la forma del testo ministeriale, perchè tutti gli organi costituzionali, in quanto costituzionali, sono tutti sovrani nel loro àmbito, non hanno sopra di loro altri e possono essere organi che sollevano per loro conto la questione di conflitto dinanzi alla Corte costituzionale, mentre la forma del «supremo potere» potrebbe lasciare dei dubbi al riguardo.

Proporrei perciò di lasciare inalterata la forma come è stata stabilita dal Governo di accordo con la Commissione.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Mi dispiace di dover insistere ma l'emendamento ha una ragione sostanziale, oltre che formale. Ci possono difatti essere poteri come, per esempio, il Parlamento che ha i suoi organi, la Camera ed il Senato; tra questi due, naturalmente non c'è un organo supremo, perchè entrambi sono tali nell'unico potere legi lativo. Ma c'è, per esempio, il potere esecutivo – come ha accennato l'onorevole Ministro – che ha tutta una serie di organi; ora noi vogliamo, con questo emendamento, che non si possa consentire agli organi inferiori di sollevare una questione di conflitto che investa la responsabilità di tutto il potere. La formula generica lascia luogo a gravissimi inconvenienti, e cioè se fosse portata in discussione – ed è bene il prevederlo – una questione di conflitto, e dalla discussione risultasse che questo inconveniente non si può verificare, basterebbe, per l'interpretazione futura, dire che il conflitto costituzionale può essere sollevato effettivamente sempre dagli organi supremi. Perchè, ripeto, noi non possiamo concepire che conflitti di questo genere, gravissimi e di importanza altissima, possano essere sollevati da uno qualsiasi degli organi di uno dei poteri. Questo è il concetto fondamentale dell'articolo, e per questo mi permetterei di insistere, tanto più che la modificazione di questo comma è collegata con quel famoso terzo comma che noi abbiamo rinviato, e qui vedo l'amico Bosco sorridere perchè ha capito dove si andrà a finire. Tutto ciò facilita, onorevole Ministro, la discussione e, credo, la risoluzione dell'ultimo comma.

PERSICO, *relatore*. Allora va sospesa anche la discussione del primo comma.

AZARA. Sono d'accordo

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei pregare l'onorevole Azara di non insistere. Egli dice che le due Camere sono due poteri sovrani. Ma non si tratta di due poteri, è un unico potere: il potere legislativo. Se lei parla di potere supremo, intenderebbe parlare, rispetto alle due Camere, del Parlamento. È una questione che noi abbiamo profondamente studiata al Ministero, ed io prego il senatore Azara di non insistere su questo suo emendamento. Faccio un'ipotesi. L'articolo 88 della costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può sciogliere le due Camere od anche una sola delle Camere. Nell'ipotesi che lo scioglimento non fosse fatto nei limiti stabiliti dell'articolo 88, secondo cui il Presidente della Repubblica non può sciogliere una delle due Assemblee negli ultimi mesi del suo mandato o senza aver sentito il parere del Presidente dell'Assemblea stessa, quale dei due organi è supremo?

AZARA. Sono due organi supremi entrambi.

GRASSI *Ministro di grazia e giustizia*. È una questione giuridica molto elegante e bisogna approfondirla. Non è possibile parlare di organi supremi perchè si tratta di organi costituzionali. Il conflitto di rilievo costituzionale non può avvenire che fra organi costituzionali, non è possibile che l'ultimo organo di un potere venga fuori a stabilire la questione dinanzi alla Corte costituzionale. Si capisce che deve essere un organo costituzionale. Tali organi sono sovrani, ma noi non possiamo usare la dizione «supremo», perchè sono tutti

organi costituzionali sovrani ed ognuno per conto suo non ha bisogno di costituire l'organo supremo, che è un superlativo fuori posto.

Quindi io pregherei il senatore Azara ed il Senato di mantenere la formula che è stata votata in Commissione, perchè stabilire un superlativo sarebbe pericoloso.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Accogliendo in parte l'invito dell'onorevole Ministro, io modificherei il mio emendamento sostituendo la parola « supremo » con la parola « costituzionale », mettendo però tutto al plurale. Dimodochè l'ultima parte del mio emendamento risulterebbe così: « mediante ricorso di uno degli organi costituzionali del potere ricorrente ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto questa formula.

PERSICO, *relatore*. Io non direi « del potere ricorrente », ma « dei poteri in conflitto » Si diventa ricorrenti quando si fa il ricorso. Ma è fra i poteri in conflitto che sorge la possibilità del ricorso. Con la formula del senatore Azara noi verremmo a dire cosa che non è del tutto esatta.

AZARA. Dobbiamo guardare proprio al ricorrente, se egli cioè ha la possibilità di sollevare il conflitto. La questione di legittimazione, se mai, verrà dopo.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Ministro, cioè che non conviene toccare la formula usata nell'articolo 134 della Costituzione, perchè qui in sostanza dobbiamo limitarci a indicare l'organo che solleva il conflitto di attribuzione. Nella Costituzione si dice che la Corte è competente nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Ora che cosa noi vogliamo specificare con la norma del disegno di legge? Che il conflitto deve essere sollevato da un organo appartenente al potere interessato. Con l'aggettivo « costituzionale » si verrebbe a incidere anche sul concetto di « potere dello Stato ». Limitiamoci alla legittimazione attiva dell'organo che solleva il conflitto. È inutile qualificare l'organo, che è quello che è. Sono perciò d'avviso di mantenere la formula della Commissione, che in sostanza ripete la formula proposta dal Governo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La Costituzione, articolo 134, non parla di organi, parla di attribuzioni tra i poteri dello Stato. Qui siamo in sede di esecuzione della Costituzione, non modifichiamo affatto la Costituzione. Dobbiamo quindi parlare di organi costituzionali per evitare il gravissimo inconveniente che si può verificare quando si intendesse anche l'ultimo degli organi. Perchè quando si fa l'esempio del Parlamento, le cose vanno bene, ma negli altri due poteri gli organi sono tanti.

Non possiamo concepire che l'ultimo degli organi possa elevare il conflitto. (*Commenti*).

GAVINA. Perchè non tutti?

AZARA. Qui si tratta di questioni costituzionali che coinvolgono la responsabilità di tutto il potere.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La questione forse è più delicata di quel che sembra, perchè il conflitto nasce tra i poteri. Questo è pacifico, lo dice la Costituzione. Facciamo un esempio pratico. Il Ministro guardasigilli e il Consiglio superiore della Magistratura entrano in conflitto; cioè potere esecutivo e potere giudiziario. È un caso nuovo che in avvenire potrà sorgere. Si tratta di vedere praticamente questo conflitto come entra in funzione e come si porta davanti alla Corte costituzionale, perchè non può essere il « potere » ad agire, ma deve essere un organo del potere. Dice l'onorevole Azara: è l'organo supremo. Preferisce invece dire la Commissione: è uno degli organi del potere.

La dizione « organo supremo » va scartata anche perchè sarebbe difficile stabilire quale è l'organo supremo: ad esempio, nel potere legislativo, il Parlamento è composto dalle due Camere, con eguali poteri; quindi sono due gli organi supremi.

Aggiunge l'amico Azara, e il Ministro pure accetta, i poteri « costituzionali ». Questo già circoscrive un poco meglio la materia, perchè organo costituzionale non è per esempio, la guardia campestre, che non può sollevare conflitti; ma lo è per esempio, il Prefetto?

GAVINA. Ma il Prefetto non è che un funzionario.

PERSICO, *relatore*. Se noi mettiamo la frase organo costituzionale, si vedrà poi chi lo è, o no. Quindi, secondo me, l'unica possibilità pratica di limitazione è di aggiungere la parola « costituzionali » a quella « uno degli organi », in questo modo restringiamo il campo in disputa; sorgeranno poi una quantità di questioni e si formerà una giurisprudenza per stabilire quali devono essere considerati organi costituzionali.

In questo senso sono favorevole alla proposta Azara.

AZARA. Dichiaro di accettare questa modificazione.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Volevo osservare che la dizione sarebbe: « uno degli organi costituzionali dei poteri in conflitto ». E se per caso, eventualmente, gli organi costituzionali son due o tre, quale di essi bisogna intendere? E se gli altri sono di parere contrario, abbiamo un conflitto interno?

PERSICO, *relatore*. È un conflitto che si risolverà.

BERTONE. Ma chi lo risolverà?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è dubbio che noi rimaniamo sulla formula della Commissione, ossia, secondo me, la formulazione dell'articolo dovrebbe essere: « La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi costituzionali dei poteri in conflitto ».

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Proponevo di dire, invece che « da uno degli organi », « da un organo ». In questo modo andiamo incontro alla proposta del senatore Bertone con una dizione generica. Infatti, come diceva il senatore Bertone, gli organi possono essere due, tre o quattro, mentre con la nuova dizione si ha la possibilità di intervento in quanto esista la generica funzione di organo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Azara se accetta questa modificazione proposta dal senatore Gavina.

AZARA. Accetto anche questa modificazione.

PRESIDENTE. La dizione definitiva sarebbe: « La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di un organo costituzionale dei poteri in conflitto ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei chiedere un chiarimento alla Commissione. Cioè, a suo avviso, l'aggiunta « costituzionale » pregiudica o no il problema della competenza della Corte costituzionale sui conflitti tra ordine giudiziario e pubblica amministrazione, di cui al terzo comma dell'articolo 29? In caso affermativo, in sede di articolo 29 si potrebbe dire che, dal momento che noi abbiamo ammesso che soltanto gli organi costituzionali possono sollevare il conflitto, contro la sentenza della Cassazione non è mai ammesso che un altro potere ricorra alla Corte costituzionale. Proporrei perciò di accantonare anche l'articolo 32: non si può discutere di una questione tanto importante in uno scorcio di seduta.

AZARA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Io non so se in questo momento l'emendamento pregiudichi o no l'altra questione che è molto più grave. Vedremo l'effetto di questo articolo solo nel momento in cui discuteremo l'altro. Adesso la formula è questa e noi non vogliamo che si voti o si modifichi questa formula in vista di un'altra che dobbiamo discutere. Quando discuteremo quest'altra, vedremo se è il caso di modificare o meno l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Bosco di rimandare la discussione dell'articolo 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Art. 30.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammis-

sibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato a cura del ricorrente all'organo dell'altro potere in conflitto. Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 21 e 22.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno da parte dei senatori Mastino e Oggiano col quale si propone di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « La Corte esamina anzitutto in Camera di Consiglio se la questione di legittimità costituzionale, sollevata a termine degli articoli precedenti, è accompagnata dalle condizioni e dalle forme da essi prescritte, se essa rientra nella sua competenza, e non appare manifestamente infondata.

« In tale caso dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato, a cura del ricorrente, all'altro potere in conflitto.

« Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 21 e 22 ».

L'altro emendamento è del senatore Giardina e consiste nel sostituire alla dizione del secondo comma la seguente: « Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dispone, previa ammissione del ricorso, che il ricorso stesso sia notificato di ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli'articoli 21 e 22 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Oggiano.

OGGIANO. La dizione dell'articolo 30, nel testo del progetto, porta a questa interpretazione: se la Corte ritiene che esista la materia di un conflitto, delibera per la risoluzione in Camera di Consiglio. Ma è facile che con questa formula la Corte abbia la possibilità di entrare, con poteri di decisione, nell'esame completo del merito senza rendere conto a nessuno. Verrebbe così ad avere poteri illimitati, tanto da poter respingere, sempre che volesse, la richiesta ad essa avanzata. Nella formula proposta dal collega Mastino e da me, la Corte invece limita il suo esame alla considerazione se esistono le condizioni che sono prescritte per la presentazione del ricorso, cioè per l'insorgere del conflitto e le condizioni sono specificate tanto negli articoli 20 e 25 che nell'articolo 29.

Quindi io propongo che l'emendamento sia approvato nel senso che la Corte deliberi soltanto sull'esame delle condizioni formali perchè il ricorso possa andare avanti, eliminando quindi quella parte di esame sulla materia che può dare la possibilità alla Corte di entrare nel merito, e respingere senz'altro il ricorso.

PRESIDENTE. Domando alla Commisione di esprimere il suo parere.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ritiene che probabilmente l'emendamento degli onorevoli Mastino e Oggiano è dovuto ad un equivoco, perchè noi stiamo discutendo sul capitolo III della legge riguardante i « conflitti di attribuzione », non le questioni di legittimità costituzionale. E allora qui ripetiamo quello che abbiamo detto per le questioni di legittimità costituzionale, cioè, che c'è un giudizio di delibazione fatto dalla Corte. La Corte sull'ammissibilità del ricorso delibera con decreto in camera di Consiglio. Per stabilire se il ricorso è ammissibile, o se è defatigatorio, se la Corte ha la competenza per giudicarlo, se esso è manifestamente infondato, o tale da dar luogo a discussione, la Corte esamina il ricorso stesso in Camera di Consiglio, e delibera con decreto. Specificare, come fa l'amico Oggiano, quali sono le condizioni, le forme, la competenza e il fondamento, può essere un pericolo, perchè non possiamo adesso prevedere tutti i possibili casi in cui il ricorso non debba essere preso in esame, perchè defetigatorio, perchè contrario alle norme costituzionali, perchè diretto a scopi obliqui, che magari non appaiono a prima vista, ma che la Corte può intravedere esaminando a fondo la questione che le viene prospettata. Quindi diciamo genericamente che questo esame di delibazione lo fa la Corte e lo decide con decreto motivato. Nel decreto la Corte dirà evidentemente che il ricorso era diretto a scopi defatigatori per guadagnare tempo, o dirà qualche altra cosa del genere. Perchè vogliamo stabilire fino da ora quali sono i limiti di questo giudizio di delibazione? Sono tutti i limiti possibili e immaginabili che la Corte, esaminando il ricorso, riterrà del caso. Quindi a me pare che la formula proposta dal Governo nella sua proposta di legge e adottata dalla

Commissione – « Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in Camera di Consiglio », sia sufficiente a raggiungere tutte le finalità che vuole ottenere l'amico Oggiano.

Lo pregherei perciò di non insistere sul suo emendamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo quanto ha detto il Presidente della Commissione e credo che i proponenti abbiano errato pensando che in questa fase si parlasse di legittimità costituzionale; si tratta solo invece di conflitti tra i poteri dello Stato ed allora siccome per la legge costituzionale n. 1 si era stabilito che la legittimità era la base, il fondamento dell'eccezione, pertanto viene esaminata prima dal giudice di merito il quale giudice, se la ritiene fondata, può sospendere il giudizio e rinviarlo innanzi alla Corte Costituzionale; in questa fase invece si parla dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato che vengono direttamente innanzi alla Corte Costituzionale e attraverso la fase giurisdizionale si è stabilita una specie di primo esame da parte della Corte per stabilire se la materia del conflitto esiste e se quindi la risoluzione del conflitto è di sua competenza. Quando abbia assolto a questo compito, il resto dell'articolo non riguarda che quel giudizio preventivo di fondatezza e nello stesso tempo di legittimità costituzionale, che viene fatto dall'Autorità giudiziaria di fronte a cui pende il giudizio. Dunque questo articolo riguarda gli eventuali conflitti che possono sorgere tra poteri dello Stato.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Io ho fatto riferimento agli articoli 20 e 25, non perchè l'articolo 30 dovesse essere messo in collegamento assoluto con quegli articoli, ma perchè le condizioni che sono previste in quegli articoli ci permettono anche di dare una diversa formula all'articolo 30 collegato con l'articolo 29. Io intendevo rendere più possibile il ricorso davanti alla Corte costituzionale e rendere meno possibile invece il fatto che da parte della Corte costituzionale il ricorso venga respinto. Per questo nel nostro emendamento abbiamo anche aggiunto: « è accompagnata dalle condizioni e dalle forme da essi prescritte se essa rientra nella sua competenza, e non appare manifestamente infondata ».

Vi sono dei richiami anche al diritto comune come al Codice di procedura penale per quanto riguarda l'esame della domanda di appello e di ricorso in Cassazione e al Codice civile per quanto riguarda le cause di ricerca della paternità. Nei giudizi di delibazione infatti la Corte a nostro avviso deve compiere solo un esame superficiale; se lo fa così ampio da entrare nel merito, indubbiamente la Corte ad un certo momento può troncare qualsiasi possibilità di ricorso. E se così è, si capisce che in un certo senso è inutile che la legge preveda e regoli i conflitti dei quali ci occupiamo.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Pochissime parole per associarmi al Ministro ed alla Commissione. Qui si tratta di conflitti di attribuzione. Infatti quando leggiamo l'emendamento dei senatori Mastino e Oggiano: « La Corte esamina anzitutto in Camera di Consiglio se la questione di legittimità costituzionale, sollevata a termine degli articoli precedenti, è accompagnata dalle condizioni e dalle forme da essi prescritte, se essa rientra nella sua competenza, e non appare manifestamente infondata », « vediamo che la proposta si riferisce non ai conflitti di attribuzione – che sono in discussione – ma ai giudizi di legittimità costituzionale. Debbo poi aggiungere che la questione sollevata dai proponenti (se la Corte debba delibare il merito per stabilire l'ammissibilità o meno del ricorso) ha la sua importanza, ma va risolta secondo i principi generali. Nel diritto pubblico, quando si parla di « ammissibilità » non ci si riferisce al merito; quando il Consiglio di Stato non accoglie nel merito un ricorso lo *respinge*, mentre se lo dichiara inammissibile intende riferirsi alla insussistenza di condizioni estrinseche al merito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dei senatori Mastino e Oggiano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue l'emendamento del senatore Giardina, che non è presente.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Faccio mio l'emendamento del senatore Giardina. Mi pare che l'essenza di questo emendamento debba essere presa in considerazione. L'unica differenza col testo della Commissione è che mentre questo prevede che la notifica sia fatta a cura del ricorrente, invece secondo il testo Giardina essa è fatta di ufficio; e mi pare più logico. Non si tratta di una causa comune in cui la diligenza deve essere affidata al ricorrente; qui si tratta di un ricorso di un potere dello Stato sulla cui ammissibilità già si è pronunciata la Corte. Mi pare quindi che per la incombenza della notifica si debba preferire il sistema della notifica di ufficio, trattandosi di materia nella quale prevale il pubblico interesse.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dire se accetta l'emendamento, di cui do lettura:

Sostituire alla dizione del secondo comma la seguente:

« Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dispone, previa ammissione del ricorso, che il ricorso stesso sia notificato d'ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 21 e 22 ».

PERSICO, *relatore*, La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere la sua opinione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 30 con la modificazione approvata:

Art. 30.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato d'ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 21 e 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 31, del quale dalla Commissione è proposta la soppressione.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. L'articolo 31 si ricollega all'ultimo comma dell'articolo 29 e dovrebbe quindi essere sospeso, come si è fatto per quello.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, anche l'articolo 31 resta sospeso.

SEZIONE II. – *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

Art. 32.

Quando norme dello Stato non aventi valore legislativo invadono la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo rimanendo il controllo di legittimità di cui all'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, può, quando norme non legislative della Regione invadono la sfera di competenza che la Costituzione o le leggi costituzionali o quelle ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme che avrebbero invaso la sfera di competenza, nonchè le disposizioni della Costituzione, delle leggi costituzionali, o di quelle ordinarie, che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugnano le norme, entro il termine di sessanta giorni da che ha avuto luogo la pubblicazione o è per-

venuta notizia delle norme, e deve essere, nei cinque giorni successivi alla notificazione, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale.

Per maggiore chiarezza credo sia meglio discutere questo articolo comma per comma.

Al primo comma vi è un emendamento Azara, il quale propone che sia così modificato:

« Quando con norme dello Stato non aventi valore legislativo sia invasa la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza ».

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Azara.

PRESIDENTE. Sempre al primo comma, il senatore Conti ha proposto di sostituire alle parole: «norme dello Stato non aventi valore legislativo » le altre: « norme non aventi valore legislativo o provvedimenti amministrativi dello Stato »; ed aggiungere alle parole: « la Costituzione » le altre: « o le leggi costituzionali o quelle ordinarie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Conti.

CONTI. A me pare che questa modificazione sia necessaria. Ad ogni modo, se la Commissione non l'accetta, dichiaro di rinunciarvi.

PERSICO, *relatore*. Dichiaro a nome della Commissione di non accettare l'emendamento Conti.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Ho chiesto la parola sul primo comma per domandare un chiarimento alla Commissione. Qui si tratta della possibilità che una norma dello Stato non avente valore legislativo invada la sfera di competenza della Regione. Nell'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 è previsto il caso che l'invasione della competenza della Regione avvenga ad opera di una legge od atto avente forza di legge. Ora io vorrei domandare alla Commissione: da quale norma si è dedotta la possibilità di ammettere il ricorso anche nei riguardi di una norma dello Stato non avente valore di norma di legge? La risposta che probabilmente mi si darà è che tale impugnativa è stata prevista in taluno degli Statuti regionali in vigore. Ma io domando: possiamo in questa sede estendere a tutti gli Statuti regionali futuri una norma eccezionale che è stata creata in previsione di particolari situazioni? È un problema molto grave che andiamo a toccare. Qui nella legge costituzionale infatti, all'articolo 2 si dice esclusivamente che il ricorso è ammesso quando una Regione ritenga invasa la propria competenza da una legge o da un atto avente valore di legge. Ed allora io domando al Governo e alla Commissione quale è l'origine di questa disposizione che in sostanza allarga la sfera dei ricorsi della Regione verso la norma non avente efficacia di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La ragione di questo articolo è che, con le sue parole, si vuole intendere appunto l'invasione della competenza della Regione, di norme dello Stato che non siano leggi od atti aventi forza di legge, ma atti amministrativi.

In altri termini la parte legislativa, ossia la parte che già è considerata nella legge costituzionale, c'è, e quindi si può fare ricorso alla Corte costituzionale. Ma ci possono essere altri atti che non hanno valore legislativo ma possono invadere la competenza della Regione, e con le parole « chiedere che questa provveda al regolamento di competenza » ci siamo preoccupati di dare la possibilità, sempre tenendo presente lo Statuto siciliano, che ci possa essere anche un atto dello Stato il quale non sia atto legislativo o di quelli che hanno forza di legge e che sono già regolati secondo la legge costituzionale, per cui ci possa essere un regolamento di competenza.

BOSCO. Ma aggiungiamo « alla legge costituzionale ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. No. Qui si tratta di conflitti di attribuzione, e ci possono essere attribuzioni di poteri che lo Stato dà alla Regione; e siccome noi abbiamo stabilito che tra i poteri dello Stato c'è possibilità di conflitto, ci può essere anche conflitto tra i poteri della Regione e dello Stato

che non siano regolati da un atto o norma avente forza di legge, ma che trovino nella Costituzione stessa la possibilità di un conflitto di poteri. Quindi noi non siamo più in caso di legittimità costituzionale, ma in caso di conflitti di poteri. Allora può sorgere in questo caso un atto dello Stato che, pur non essendo un atto avente forza di legge, può invadere la competenza della Costituzione. Si tratta perciò proprio di poteri della Regione che possono trovare una invadenza di competenza; e siccome siamo proprio in tema di conflitti di poteri, è logico che questo atto sia impegnato e portato dinanzi alla Corte Costituzionale.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Semplicemente per nostra erudizione, noi desidereremmo conoscere un esempio di questo atto che non sia legislativo e che non abbia valore di legge.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Tanto per entrare nel campo degli esempi, cui ha accennato il senatore De Luca, c'è l'ultimo comma dell'articolo 117 della nostra Costituzione che dice: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione », norme che sono indicate prima nello stesso articolo. Può darsi che negli statuti che sono già stati promulgati con legge costituzionale siano previsti casi in cui questa ipotesi si può verificare. Ora, se avviene un caso di conflitto per una di queste norme, come si potrà risolvere se non c'è questa norma che noi adesso andiamo discutendo, che il Governo ha proposto e che la Commissione ha accettato in questa legge sulla Corte costituzionale? Resterebbero dei casi senza norma, dei casi che non si saprebbe come risolvere, per cui bisognerebbe provvedere con altre leggi. È meglio perciò che ne discutiamo e che li risolviamo ora. Con questo noi non violiamo la legge costituzionale – come mi è sembrato di udire – ma semplicemente la interpretiamo e la adattiamo, sia pur estensivamente, in esecuzione della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 32, presentato dal senatore Azara ed accettato dalla Commissione e dal Governo.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io dichiaro di votare contro questo comma, perchè non mi è rimasta affatto chiarita, attraverso la discussione, quale possa essere l'utilità di esso; non solo, ma perchè aggiungere alla Costituzione per me significa, in un certo senso, violarla, qualunque argomento si possa portare in contrario. Mi pare fondamentale lo stabilire che noi facendo una legge in applicazione dei princìpi costituzionali non possiamo assolutamente nè aggiungere nè togliere, nè variare nulla che sia o non sia nella Costituzione.

BERTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Anch'io non mi sento di poter votare questo testo, non soltanto per le ragioni dette dal collega De Luca, ma anche e soprattutto per il pericolo gravissimo di creare immediatamente ed in misura imponderabile dei conflitti. Infatti cosa sono questi atti che non hanno valore legislativo? Pare che si dica siano atti amministrativi. Ma gli atti amministrativi sono di una gamma, di una estensione che non possiamo determinare, e sono inoltre impugnabili davanti alla regolare autorità giurisdizionale del Consiglio di Stato. Quindi noi andiamo a creare un'altra serie di conflitti di attribuzione e la semplice possibilità di questi conflitti ci deve rendere cauti e prudenti nell'introdurre una norma che possa rappresentare tale pericolo e che aggiunge, come bene è stato detto, alla Costituzione.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io in caso di votazione dovrei votare contro. Comunque, dato che si tratta di una questione delicatissima e della quale non sono ancora emersi i veri motivi, proporrei di sospendere la discussione su questo punto.

DE LUCA. Sospendiamo anche la seduta.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi possiamo sospendere anche la seduta, ma in

questo modo non andiamo avanti. Se questa disposizione è stata messa qui, vuol dire che aveva la sua ragione d'essere. E d'altra parte noi del Governo l'abbiamo esaminata e proposta, perchè abbiamo le nostre ragioni e la Commissione le ha confermate.

Qui occorre approfondire la questione. C'è l'articolo 125 della Costituzione che stabilisce che «il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato». Quindi non c'è dubbio che attraverso l'articolo 125 possa giustificarsi il fatto che la Sicilia si è creato un organo giurisdizionale, una sezione del Consiglio di Stato, la quale funziona per l'esame degli atti amministrativi, per il controllo di legittimità degli atti amministrativi della Regione.

Ma questo si riferisce a tutta l'attività della giustizia amministrativa. Non è questo il caso considerato nell'articolo che esaminiamo. In questo articolo è invece prevista la possibilità che sorga un conflitto tra un atto dello Stato, un decreto presidenziale o ministeriale, di portata generale, che venga ad invadere, pur non essendo un atto legislativo, la legislazione particolare della Regione. Noi ci siamo messi nel quadro della Regione; che cosa abbiamo stabilito per garantire la Regione? Abbiamo detto che, oltre gli atti legislativi che emana lo Stato o con legge o con atti aventi forza di legge, ci possono essere degli atti amministrativi, non legislativi, come per esempio decreti ministeriali o presidenziali che, in esecuzione di alcune leggi dello Stato vanno bene; ma se la legislazione della Regione ha modificato quella situazione particolare, quei decreti non possono essere applicati alla Regione. Se per combinazione questi decreti si volessero applicare anche nella Regione e ci fosse una situazione per cui non possono essere applicati, è logico che sorgerebbe un conflitto di poteri per il quale non c'è più la possibilità di individualizzarlo in un'altra delle ipotesi che abbiamo fatto. Infatti non si tratta di una legge nè di un atto avente forza di legge, ma di altri atti che compie lo Stato e che invadono la competenza della Regione. Dal momento che la competenza della Regione l'abbiamo organizzata in forma costituzionale, può sorgere un conflitto costituzionale. Chi deve essere il giudice? Non il Consiglio di Stato, perchè non si tratta di un singolo atto nei confronti di una persona; è un attacco generale che tutta la Regione fa verso il provvedimento.

Quindi non è più un interesse legittimo che può essere leso. Sono già sorti dei casi per cui questa questione di competenza dobbiamo risolverla affidandola alla Corte costituzionale che è chiamata, dall'articolo 134, a risolvere i conflitti tra i poteri dello Stato.

Quindi, in questa ipotesi, non vedo perchè il Senato non debba approvare questo articolo. Potrà non esserci questo conflitto di competenze, ma il giudice dobbiamo stabilirlo.

Questi problemi sono già stati studiati in maniera esauriente dal Ministero e dalla Commissione e credo che non si debba rinviare oltre la questione.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Sono d'accordo con quanto ha detto il Guardasigilli. Le sue argomentazioni, del resto, coincidono perfettamente con quello a cui ho accennato poco fa.

Però vorrei pregare il Ministro di consentire al breve rinvio, proposto da una parte della Commissione, di questa questione alla seduta prossima, anche per dare modo ai colleghi che non sono presenti e che hanno studiato la questione, di poterne discutere. Noi la questione l'abbiamo esaminata come il Ministero e gli altri organi governativi, ma probabilmente qualcuno dei colleghi ha desiderio di approfondirla e credo che per deferenza verso di loro e verso gli assenti sia opportuno rinviare la discussione anche perchè noi siamo così pochi oggi che non sappiamo se debba prevalere il pensiero nostro o quello dei colleghi contradditori. Questa è la ragione per cui mi permetto di aderire alla proposta del rinvio.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Il motivo principale per il quale credo che si debba soprassedere oggi all'esame di una questione così grave e importante è nel numero dei senatori presenti. Mi pare che chiamate a decidere sarebbero ora le poltrone del Senato, non i senatori! Ma vi sono altre due ragioni sostanziali a favore della sospensione. Innanzi tutto, una risposta soddisfacente al quesito posto dal

collega Bosco: come si faccia, cioè, ad uscire dall'ambito dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, non è ancora stata data. Il collega Azara ha detto poco fa che noi possiamo estendere la portata dell'articolo 2.

AZARA. Non ho detto questo!

JANNUZZI. Sì, ha detto esattamente che noi possiamo *interpretare* o *estendere* la portata dell'articolo 2. Ora, mi consenta il collega Azara, se restiamo in tema di *interpretazione* dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1948, occorre ricordare che esso si riferisce «... alla legge o all'atto avente forza di legge», mentre l'articolo del progetto in esame si riferisce a «norme dello Stato non aventi valore legislativo» Siamo quindi non solo fuori ma contro il contenuto dell'articolo 2. Se vogliamo invece *estendere* la portata dell'articolo 2, mi permetterei di osservare che non è in questa sede che possiamo farlo, dato il carattere costituzionale della legge 9 febbraio 1948. Un altro motivo per il rinvio è questo: in fondo, l'articolo che stiamo esaminando, il 32, è connesso per la sua materia con l'articolo 29 e con l'articolo 31. (*Commenti*).

L'articolo 32 prevede difatti il caso che sorga un conflitto tra Stato e Regione in dipendenza di un atto non avente forza di legge. L'articolo 29 prevede un conflitto tra poteri dello Stato e l'articolo 31 stabilisce che le questioni di competenza tra i diversi organi dello Stato non possono essere oggetto di procedimento dinanzi alla Corte costituzionale qualora nell'ordinamento vigente sia stabilito il modo di risolvere dette questioni. Si tratta, dunque, di materie affini in quanto in tutti e tre gli articoli si tratta di determinare le sfere di delimitazione tra i vari poteri dello Stato e la competenza degli organi statali, degli organi regionali e degli organi giurisdizionali (in essi compreso il Consiglio di Stato). Ritengo quindi che l'esame dell'articolo 32 trovi migliore sede nella discussione organica e complessiva di tutta la materia. Per questa ragione in isto per la sospensione, ma sopratutto perchè – ripeto – le leggi deve deciderle il Senato che è fatto di senatori e non di poltrone!

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Io intendo fare la proposta formale che, con riguardo al numero tanto esiguo dei presenti e con riguardo alla importanza della legge sulla quale dobbiamo deliberare, venga rinviata l'ulteriore discussione di tutta la legge alla prossima seduta, perchè o ci sono dei contrasti, ed allora è giusto che ci sia un numero notevole di senatori presenti, o non ce ne sono ed allora non si perde niente nella prossima seduta ad occuparci di questioni sulle quali non esistono delle divergenze.

Credo più decoroso per il Senato rinviare ogni ulteriore discussione alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Io sono a disposizione del Senato; ma debbo ricordare che questo disegno di legge è all'ordine del giorno del Senato da diverse settimane e sarebbe opportuno terminarne la discussione quanto prima.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Dato il numero esiguo dei senatori presenti, un voto diventa pericoloso, perchè cinque o sei colleghi potrebbero far respingere un qualsiasi emendamento. Però, siccome dobbiamo approfondire la discussione, possiamo parlarne ancora un poco.

L'obiezione che ho sentito fare dal senatore Bosco non è fondata, perchè nella legge costituzionale numero 1 del 9 febbraio 1948 che stabiliva le norme sui giudizi di legittimità costituzionale, l'articolo 2 dice che quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sua sfera di competenza, la Regione può promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte nel termine di 30 giorni.

Qui invece siamo nel caso di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni; quindi in un campo completamente diverso da quello previsto dalla legge costituzionale citata.

Allora da dove dobbiamo trarne la norma? Dalla Costituzione, che è chiarissima. All'articolo 134 è detto: «La Corte costituzionale giudica... sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni». Siamo nel caso di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che può sorgere, in via normale, quando si tratti di una legge o di un atto avente forza di legge, in via eccezionale, quando si tratti di norme non aventi valore legislativo. Ora,

poichè questa che discutiamo è una legge di attuazione, dato che l'articolo 137 dice: « una legge ordinaria stabilirà le altre norme per il funzionamento della Corte », bisogna prevedere l'ipotesi, e decidere.

Non si è potuto accettare l'emendamento Conti, perchè se tutti i « provvedimenti amministrativi dello Stato », potessero essere impugnati dalla Regione, ciò avrebbe significato possibilità senza fine di ricorsi e specialmente alcune regioni finirebbero col fare continui ricorsi in questa materia!

Atti non aventi valore legislativo, dice l'articolo 32: per esempio un decreto ministeriale che approva un regolamento per il decorso e il flusso delle acque di un ruscello, o di un torrente. Trattandosi di un decreto ministeriale, esso non ha forza di legge, ma è un « atto amministrativo » che deve essere impugnato quando invada la sfera della Regione. E allora dobbiamo dirlo: lo diciamo riferendoci appunto al n. 2 del comma secondo dell'articolo 134 della Costituzione, che prevede i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o tra le Regioni.

BOSCO. Si dica norme regolamentari.

PERSICO, *relatore*. La parola « regolamentari » fa pensare ad un regolamento che abbia forza di legge.

JANNUZZI. Ma di carattere generale.

PERSICO, *relatore*. Ma che invade la sfera della Regione, per esempio in materia di acque minerali e termali, di agricoltura e di navigazione interna, ecc., le quali tutte spettano alla Regione, perchè rientrano nell'articolo 117 della Costituzione. Si fa un decreto che invade questo potere: ci deve essere l'organo che dirime la controversia e l'organo che dirime – lo dice l'articolo 134 della Costituzione – è la Corte costituzionale. Mi pare che abbiamo combattuto una grossa battaglia più su di un equivoco che sulla parola della legge. Se vogliamo sospendere, dato anche l'esiguo numero dei presenti, possiamo farlo, ma se potessimo approvare questo articolo, andremmo un po' avanti nel nostro faticoso lavoro.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Desidererei un chiarimento, che è questo: viene emanata una norma che non ha carattere legislativo – come si è detto, un decreto ministeriale, un decreto presidenziale ecc – la quale invade la sfera di competenza della Regione. Evidentemente, si è detto, è giusto che l'organo della Regione possa impugnare davanti alla Corte costituzionale tale provvedimento per incostituzionalità. Però, resta precluso l'adito alla normale giurisdizione amministrativa? Non lo crederei, perchè il provvedimento può essere impugnato perchè per esempio è stato emanato da un potere, che non aveva la facoltà di emanarlo, perchè lede dei diritti e degli interessi che hanno la loro tutela nella giustizia amministrativa. Dunque si può ricorrere al Consiglio di Stato e allora, se c'è un ricorso al Consiglio di Stato, che può essere proposto anche dal semplice cittadino, mentre l'organo della Regione ha proposto ricorso alla Corte costituzionale, abbiamo un ricorso al Consiglio di Stato e un ricorso alla Corte costituzionale. Chi decide di questo conflitto?

PERSICO, *relatore*. È un conflitto negativo di competenza; il ricorso presentato dopo, cade.

BERTONE. Ci sono dunque due ricorsi che impugnano il medesimo provvedimento, uno davanti al Consiglio di Stato e uno davanti alla Corte costituzionale. Quale dei due poteri deve prevalere? Chi decide questo conflitto? E, se non si decide il conflitto, si possono avere due sentenze in contrasto l'una con l'altra. Le ragioni che aveva addotto poco fa il Guardasigilli circa la portata di questo articolo, che, cioè, riguardando esso esclusivamente le norme che invadano la competenza dell'organo regionale, ne sorge un vero conflitto di poteri che è giusto sia risolto dalla Corte costituzionale, mi trovano consenziente; ma sull'altro punto e cioè sulla possibilità di un contemporaneo ricorso al Consiglio di Stato e di un doppio giudizio desidererei qualche chiarimento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che data l'incertezza in cui si trova il Senato alla lettura di questo articolo debba dare un chiarimento. Questa è una questione molto elevata; da principio è sembrata molto difficile, ma via via si è andata chiarendo e

si è potuta vedere la portata effettiva di questo articolo. Come ho detto in precedenza e come ha detto il Presidente della Commissione, la legge costituzionale n. 1 si è occupata solo delle questioni relative all'illegittimità, a tutte quelle questioni cioè che possono sorgere e non possono sorgere, solo in tema di giudizio: ossia l'azione popolare verso la Corte costituzionale per la illegittimità delle leggi od atti aventi forza di legge sorge solo in occasione di un giudizio. Mentre la legge costituzionale si è occupata solo di quella parte, ora noi ci occupiamo di un'altra parte, del secondo comma cioè dell'articolo 134 della Costituzione che riguarda i conflitti che possono sorgere tra poteri dello Stato oppure tra lo Stato e la Regione. Questo è il punto: conflitti, non questioni di legittimità, conflitti i quali implicano una sfera di competenza. Mi pare che il senatore Bertone abbia detto che si è persuaso per la prima parte dell'articolo che la questione dei conflitti di competenza deve essere risolta dal giudice e questo giudice è la Corte costituzionale per l'articolo 134. Per il secondo comma invece la questione è diversa, si tratta di vedere cioè che cosa può succedere rispetto al cittadino il quale può ricorrere nei confronti di questo atto o di questa norma generale al Consiglio di Stato in sede decentrata, per esempio quella della Sicilia. Mi pare quindi che le questioni siano diverse, uno è l'interesse legittimo leso dell'individuo, il quale interesse legittimo del singolo trova il suo espletamento se realmente questo interesse legittimo è stato leso e se l'atto lo riguarda, l'altro è la competenza ch'è tutt'altra cosa. La questione importante è di vedere se abbiamo stabilito bene dicendo che una parte della competenza relativa a determinati atti possa essere decisa dallo Stato, cioè quelle norme che possano invadere la competenza della Regione.

Non si tratta di questione che riguardi l'atto singolo, ma le norme che invadono il campo della Regione e verso le quali la Regione deve avere la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale.

Se mettiamo la questione in questi termini, mi pare che le preoccupazioni non solo finiscono, ma viene riconosciuta anche l'opportunità e la necessità che sarà confermata nell'interesse di quella che deve essere l'autonomia regionale.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Credo che abbiamo raggiunto un accordo con i colleghi che erano gli oppositori più energici, accordo che spero il Governo vorrà accettare. Vi erano da parte degli oppositori dubbi laddove si dice: «la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione». Se noi dicessimo «La sfera della competenza attribuita alla Regione» credo che non sposteremmo di molto la sostanza dell'articolo e che potremmo arrivare ad uguali conclusioni eliminando ogni dubbio.

PERSICO, *relatore*. È un emendamento di forma che la Commissione può accettare.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Prego sia messa ai voti la proposta formale di rinviare la discussione alla prossima seduta, dato il numero quanto mai esiguo dei senatori presenti.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Associandomi alla richiesta del senatore Conci affermo che non mi sembra dignitoso seguitare a discutere questioni tanto delicate in presenza di un numero così esiguo di senatori.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io accetto la proposta dell'onorevole Azara perchè mi sembra essenziale che, anzichè riferirsi alla competenza che in astratto la Costituzione attribuisce alle Regioni, ci si debba riferire alla competenza in concreto attribuita alle Regioni.

In tal modo si evita l'inconveniente, da me prima segnalato, che, cioè, l'impugnativa delle Regioni si estenda ad atti non aventi forza di legge, anche nel caso che tale potere non sia attribuito in concreto alle regioni in base ai rispettivi ordinamenti.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Azara.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Dichiaro non tanto a nome dei compagni che non sono presenti, bensì come

componente della Commissione e come responsabile di gruppo, che noi accettiamo questo emendamento Azara Inoltre vorrei fare una raccomandazione, e cioè, riprendendo la discussione nella prossima seduta, per non sentirci sempre dire che un comma o un emendamento o una parte di articolo va rinviato perchè non è approvato il 29 o il 31, cominciassimo a risolvere quanto concerne gli articoli 29 e 32.

PRESIDENTE. Do allora lettura dello emendamento Azara al primo comma dell'articolo 32, che resta così modificato.

« Quando con norme dello Stato non aventi valore legislativo sia invasa la sfera della competenza attribuita alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a martedì prossimo.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CERMENATI, *segretario:*

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se, di fronte agli stanziamenti recentemente disposti per la pesca atlantica, non ritenga giusto ed opportuno provvedere anche alle necessità della piccola pesca, le cui categorie produttive sono benemerite del Paese, combattendo la pesca di frodo che si estende sempre di più con depauperamento del patrimonio ittico, mediante la costruzione di natanti per il servizio di sorveglianza, la dotazione di adeguata scorta di carburante, la distribuzione, ai pescatori proprietari, di reti con maglie piccole (oltre 28 nodi al palmo) o sovvenzioni per il rinnovo delle reti, rendendole idonee ad evitare la cattura del novellame.

DE LUZENBERGER, RICCIO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in rapporto alle interrogazioni presentate ai Ministri dell'agricoltura e dell'istruzione pubblica per la bonifica di Pompei, non creda sia il caso di promuovere una intesa tra i vari Ministeri perchè, in esecuzione di istanze avanzate per concessione di cantieri di lavoro, ai sensi della legge sulla disoccupazione, si proceda alla rimozione della cintura di terra di riporto accumulata da secoli intorno alla zona archeologica di Pompei rendendo possibile il prosieguo degli scavi (particolarmente interessante in occasione dell'afflusso turistico per l'Anno Santo) in parte utilizzando la terra nella bonifica della zona di Schito, in parte trasportandola sulla lava vesuviana dove potrebbe impiantarsi, sull'agro ricavato, il campo sperimentale, attualmente mancante, della Università agraria di Portici, il che, con costo assai vantaggioso di fronte al risultato, renderebbe fertili estensioni di terra oggi sterili, creerebbe un demanio produttivo agricolo, assorbirebbe disoccupati e consentirebbe ulteriori ritrovamenti archeologici nella zona ancora inesplorata di Pompei.

DE LUZENBERGER, GAVA.

PRESIDENTE. Martedì 15 marzo, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II Approvazione del disegno di legge:

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile (139).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 12,25).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti